

OSSERVAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Progetto: Impianto Agrivoltaico con sistema di accumulo "Bandissolo"

Proponente: Alfi Green S.r.l.

Comuni interessati: Argenta e Portomaggiore (FE)

Potenza impianto: 24,98 MWp + 12 MW BESS

Oggetto: Osservazioni al procedimento di VIA avviato ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006

1. ASSENZA DI VALUTAZIONE CUMULATIVA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON FRAMMENTAZIONE

Il progetto in oggetto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti fotovoltaici/agrivoltaici. L'assenza di una valutazione degli impatti cumulativi è in violazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/92/UE e della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-290/15 (D'Oultremont), che impone agli Stati membri la valutazione complessiva degli effetti di progetti simili su scala territoriale.

La Corte ha stabilito che anche atti normativi o regolamentari che disciplinano l'autorizzazione di impianti (come quelli per il fotovoltaico o eolico) rientrano nella definizione di "piani e programmi" e devono essere assoggettati a VAS quando hanno impatti significativi sull'ambiente. Pertanto, qualsiasi procedura autorizzativa locale che derivi da tali atti deve tener conto di una valutazione strategica a monte.

Si richiede pertanto che il progetto non possa essere valutato singolarmente, ma solo all'interno di un quadro cumulativo per l'intero territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

2. COMPROMISSIONE DELL'INTEGRITÀ ECOLOGICA DI AREE ADIACENTI A ZONE UMIDE E RETE NATURA 2000

Il progetto ricade in prossimità di zone umide di pregio e habitat di rilevanza comunitaria, prossimi o funzionalmente connessi alla ZPS e SIC "Valli di Argenta" e al sistema del Mezzano. Non è presente una Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), nonostante l'evidente interferenza con le rotte migratorie e gli habitat di numerose specie protette.

L'impianto potrebbe generare effetto barriera, disturbo acustico e luminoso, alterazione del microclima e della catena trofica (in particolare a danno di insetti impollinatori e avifauna).

Uno studio pubblicato su "Remote Sensing" (2024), intitolato "Effect of Photovoltaic Installations on Terrestrial Insects in Agricultural Landscapes", conferma che le superfici fotovoltaiche causano una drastica alterazione del comportamento degli insetti, con effetti a cascata su uccelli insettivori e sistemi agricoli. La ricerca rileva, con metodi di telerilevamento e modellazione spaziale, un effetto negativo sulla distribuzione di pollinatori e predatori naturali.

Si richiede l'attivazione urgente della procedura VINCA e la sospensione della VIA fino alla sua conclusione.

3. MANCATA COMPATIBILITÀ CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA DEI SUOLI, CONCENTRAZIONE NON SOSTENIBILE E ASSENZA DI GARANZIE FINANZIARIE PER LO SMANTELLAMENTO

Il progetto interessa suoli agricoli fertili, potenzialmente irrigui, in aree a vocazione zootecnica e cerealicola. Non è fornita alcuna dimostrazione della reale compatibilità agricola del progetto (assenza di piani colturali, prove agronomiche, accordi con aziende agricole).

La ValSAT non dimostra il rispetto del limite del 2% della SAU comunale destinabile a fotovoltaico ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c) della L.R. Emilia-Romagna 16/2015, considerando anche gli impianti già autorizzati o in fase di valutazione nei comuni di Argenta e Portomaggiore.

Pur non potendosi affermare in questa sede il superamento oggettivo della soglia del 2% della SAU, si evidenzia che una porzione significativa della SAU del Comune di Argenta

risulta inclusa all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali e naturalistici (aree umide, ZPS, corridoi ecologici), e dunque non effettivamente utilizzabile. Ne consegue che l'impatto territoriale reale degli impianti si concentra su una quota limitata e vulnerabile del territorio agricolo residuo, determinando un evidente squilibrio nell'uso del suolo e un'alterazione sistemica del paesaggio agrario.

Inoltre, non risulta documentata la presentazione delle dovute fidejussioni bancarie a garanzia del decommissioning finale dell'impianto, ovvero delle operazioni di dismissione e smantellamento delle strutture a fine ciclo di vita, come richiesto dalle normative vigenti in materia di impianti industriali su suolo agricolo. Tale mancanza compromette seriamente la sostenibilità ambientale e finanziaria del progetto nel lungo termine.

Si richiede di respingere la proposta di variante urbanistica e bloccare l'iter autorizzativo in assenza di verifica della soglia SAU, del rispetto dei vincoli e della presentazione delle garanzie fidejussorie per il ripristino ambientale post-operativo.

4. NECESSITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E DELLA SENTENZA DUMONT

Alla luce dell'elevato valore ambientale delle zone umide prossime all'impianto e della potenziale compromissione della rete Natura 2000, si richiede l'applicazione del principio di precauzione, sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (art. 191 TFUE), e ribadito dalla giurisprudenza europea in materia ambientale.

In particolare, si richiama la sentenza C-290/15 della Corte di Giustizia UE (D'Oultremont), che impone una valutazione strategica degli effetti ambientali anche per strumenti normativi che, in apparenza, regolano singoli progetti. Questa giurisprudenza obbliga a considerare il progetto nel quadro più ampio delle trasformazioni territoriali in atto, specie se insistono su ecosistemi fragili o strategici.

Qualora il Ministero dell'Ambiente (MASE) riconosca – come risulta verosimile – un impatto significativo dell'impianto sull'ecosistema umido e sulle rotte migratorie dell'avifauna, si invoca l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dagli strumenti comunitari di tutela (Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE), che impone la rinuncia al progetto o una sua radicale revisione.

Conclusione

Alla luce delle suddette criticità si richiede la sospensione dell'intero procedimento di VIA, l'attivazione delle necessarie valutazioni ambientali strategiche e di incidenza, il rigetto della proposta di variante urbanistica e il diniego dell'autorizzazione unica per il progetto Bandissolo.

In fede,

Roberto Baldisserotto

Ferrara.